

ultimi dati Istat disponibili segnalano che ci sono ancora circa 23.800 minori in attesa di una sistemazione diversa, ai quali bisogna aggiungere i piccoli immigrati che arrivano clandestinamente sulle nostre coste senza genitori, e che la legge classifica come “minori non accompagnati”.

Una grande sfida, anche, perché si tratta di creare per quasi 24.000 bambini e ragazzi, ancora ospiti di istituti e in attesa di una diversa sistemazione.

Uno dei problemi che si presenterà, con la chiusura dei vecchi orfanotrofi, è proprio quello della grande difficoltà di accogliere in affido ragazzi quasi maggiorenni, per i quali famiglia non significa nulla. Il CNCA, Coordinamento Nazionale Comunità d'Accoglienza, mette in guardia dal considerare l'affido familiare come unica e facile soluzione per adolescenti che hanno vissuto troppo a lungo negli istituti, ragazzi stranieri, con forti disturbi psicologici o che provengono dal carcere.

La possibilità di diventare Onlus per enti stranieri

Nella circolare 168/E del 1998 l'amministrazione finanziaria aveva infatti sostenuto che “i requisiti necessari per la qualificazione di un soggetto nell'ambito delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (indicati all'articolo 10, comma 1 del Dlgs 460/97) “non consentono di ricomprendere in tale tipologia soggettiva gli enti non residenti, ciò anche in assenza di un'espressa esclusione normativa in tal senso”.

Questa distinzione fra enti italiani e stranieri aveva procurato al nostro Paese l'avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea. Così, l'agenzia fiscale ora corregge il tiro e spiega che quella affermazione “non deve intendersi come una preclusione assoluta al riconoscimento della qualifica di Onlus per gli enti di diritto straniero”.

La circolare 24/E 2006 recita che “ricorrendo tutti i requisiti” previsti dal Dlgs 460/97, “nulla osta al riconoscimento della qualifica di Onlus in favore degli enti residenti all'estero e, quindi, alla possibilità che gli stessi siano ammessi a beneficiare del relativo regime agevolativo”. **Il non profit straniero è tra noi; chi, spesso partendo da Paesi anglosassoni, ha aperto la sua branch in Italia, lo ha fatto sulla base di tre punti fermi**

Il primo - che con la circolare in oggetto può non risultare più necessario

- è che l'ente italiano deve essere giuridicamente distinto (quindi autonomo) dalla casa madre.

Il secondo è relativo al marchio, alla denominazione; l'idea di fondo di una mission sociale, per ottenere un riscontro anche economico, ha bisogno di un segno distintivo, di una sintesi di riconoscibilità, di un nome anche straniero ma intellegibile almeno in forma di acronimo. La cessione (gratuita o meno) del marchio dalla casa madre all'ente localmente costituito porta con sé una serie di obblighi ai quali quest'ultimo si sottopone pur di potersi fregiare - in via esclusiva nel territorio - dei detti marchi e denominazioni e di poterli sfruttare anche commercialmente, dove consentito.

Il terzo aspetto è il forte legame tra il board dell'ente originario e i candidati a governare l'ente qui costituito, unito alla ricerca di testimonial famosi, che diano credibilità al new comer.

La novità della circolare, potersi dire Onlus anche senza essere enti residenti, rende più evidente la problematica delle responsabilità e della rendicontazione. Fino ad oggi, l'identificabilità di un governo dell'ente e di una gestione in Italia della raccolta dei fondi ha garantito - nella maggior parte dei casi - in merito al loro impiego, anche dove questo fosse stato delegato nel concreto alla casa madre. Da domani, se basterà un procuratore in Italia ad aprire una Onlus in Italia, sarà più difficile esercitare un controllo sull'effettiva destinazione solidaristica dei fondi raccolti.